

Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo di imposta 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto,

dispone:

Articolo 1

(Studi di settore da revisionare)

1. Nell'allegato 1 sono individuati gli studi di settore in vigore che saranno sottoposti a revisione.
2. Gli studi di settore, di cui al comma precedente, potranno essere applicabili a partire dal periodo di imposta 2014, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, ultimo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*", prevede la programmazione degli studi di settore che saranno sottoposti a revisione.

Il citato articolo 10-bis, comma 1, della legge n. 146 del 1998, dispone che gli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, siano soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

In merito la Commissione degli esperti ha dato parere favorevole alla revisione degli studi indicati in allegato n. 1 nella riunione del 28 novembre 2013.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuati gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2014, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tali studi sono stati individuati in relazione all'anno della loro approvazione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998.

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove ne emerga l'opportunità nel corso delle attività di analisi, sulla base dei diversi dati ed elementi reperiti, accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.

In particolare, l'evoluzione dello studio VM32U potrà riguardare anche l'attività economica 47.79.20 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato” per la quale è prevista, per l'annualità 2013, l'applicazione dello studio VM45U; inoltre, l'evoluzione dello studio VM16U potrà riguardare anche l'attività economica 47.78.60 – “Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini” per la quale è prevista, per il 2013, l'applicazione dello studio UM87U.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore

- Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (articolo 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore;

- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-bis): Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni: Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 19): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, lì 21 febbraio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA